




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2945

Misure per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

(Conversione in legge del DL n. 30/2021)

N. 315 – 7 aprile 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2945

Misure per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena

(Conversione in legge del DL n. 30/2021)

N. 315 – 7 aprile 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 6 -
CONGEDI PER GENITORI E BONUS <i>BABY-SITTING</i>	- 6 -
ARTICOLO 3, COMMA 1.....	- 11 -
INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DAL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	- 11 -
ARTICOLO 3, COMMA 3.....	- 13 -
LIVELLI MASSIMI DEI SALDI.....	- 13 -
ARTICOLO 3, COMMI 2-4.....	- 14 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2945
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Mura, per la XI Commissione Novelli, per la XII Commissione
Gruppi:	PD FI
Commissioni competenti:	XI (Lavoro) e XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

È oggetto della presente Nota il testo iniziale del provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere esposti come indicato nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	293,14	0,76	1,07	235,54	0,76	1,07	235,51	0,66	1,15
Totale oneri	293,14	0,76	1,07	235,54	0,76	1,07	235,51	0,66	1,15
Maggiori entrate	-	-	-	4,95	-	-	4,95	-	-
Totale coperture	-	-	-	4,95	-	-	4,95	-	-
Variazione netta entrate	-	-	-	4,95	-	-	4,95	-	-
Variazione netta spese	293,14	0,76	1,07	235,54	0,76	1,07	235,51	0,66	1,15
Totale generale (*)	-293,14	-0,76	-1,07	-230,59	-0,76	-1,07	-230,56	-0,66	-1,15
Utilizzo quota di autorizzazione Relazione al Parlamento	293,14	0,76	1,07	230,60	0,76	1,07	230,57	0,66	1,15

Fonte: prospetto riepilogativo allegato alla RT

(*) segno - = peggioramento dei saldi

Come si evince dalla tabella, ai fini della compensazione degli effetti del provvedimento, viene utilizzata una quota del maggior ricorso all'indebitamento autorizzato con risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021, come disposto dall'art. 3 del decreto legge in esame (*cfr. infra*).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica

Normativa vigente. L'art. 1, comma 16-*septies*, del DL n. 33/2020 individua quattro tipi di aree territoriali, ("zona bianca", "zona gialla", "zona arancione" e "zona rossa") in relazione alle classificazioni delle Regioni per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico, cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive.

La norma introduce misure limitative della circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, nelle Regioni e Province autonome, viene disposta:

- l'applicazione - dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021 - delle misure previste¹ con riferimento alla "zona arancione" ai territori che si collocano in "zona gialla" (comma 1);
- l'applicazione, per tutto il periodo compreso dal 15 marzo al 6 aprile 2021, delle misure previste² con riguardo alla "zona rossa" nel caso di incidenza cumulativa di contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (comma 2);

¹ Stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 2, del D.L. n. 19/2020.

² Stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 2, del D.L. n. 19/2020.

- la possibilità - nel periodo dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021 - di disporre³ le misure stabilite⁴ per la “zona rossa” ed ulteriori misure restrittive⁵ nelle province in cui l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività (comma 3);
- la possibilità - dal 5 marzo al 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021 - di spostamento in ambito comunale all'interno della “zona arancione” verso un'abitazione privata nell'arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le 22,00; ciò è consentito nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa” (comma 4).

Viene, altresì prevista l'applicazione - nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 – sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della “zona bianca”, delle misure previste per le regioni in “zona rossa”. Nei medesimi giorni è consentito in ambito regionale lo spostamento previsto dal comma 4, primo periodo, per visite presso le abitazioni private (comma 5).

Le Regioni e le Province autonome, inoltre, nell'ambito dell'attività di monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 16, del DL n. 33/2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto ministeriale 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale (comma 6).

L'art. 1, comma 16, del DL n. 33/2020, con riguardo allo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19, prevede che le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico⁶. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Infine, in caso di violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6, viene, altresì, disposta l'applicazione delle sanzioni recate dall'art. 4 del DL n. 19/2020 (sanzioni amministrative, sia pecuniarie sia accessorie, riferite alle violazioni dei divieti di spostamento e di svolgimento di attività economiche e sociali ecc.) (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

³ Da parte dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

⁴ Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 19/2020.

⁵ Tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del DL n. 19/2020.

⁶ di cui all'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che queste possiedono carattere ordinamentale e che, pertanto, non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme, volte a limitare temporaneamente la circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021 con finalità di contenimento epidemiologico: gli effetti finanziari che potrebbero discenderne, oltre ad assumere carattere eventuale, anche in ragione dell'efficacia infrannuale delle disposizioni, appaiono per lo più di tipo indiretto.

Come rilevato nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti⁷ di analogo contenuto, potrebbero determinarsi effetti indiretti di carattere non automatico, quali ad esempio una possibile riduzione del gettito fiscale.

Sul punto, il Governo, in occasione dell'esame di analoghe misure⁸, ha evidenziato che questi effetti non sono stimati con riguardo a provvedimenti infrannuali e che gli stessi potranno essere, comunque, oggetto di valutazione nel Documento di economia e finanza.

Sulla base di tale presupposto – sul quale appare utile una conferma - non si formulano osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 2

Congedi per genitori e bonus *baby-sitting*

La norma reca interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno 2021.

Si prevede, in particolare, quanto segue.

- Congedo straordinario per i genitori (commi 1-5). Si prevede la possibilità per il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL). Inoltre, nelle sole ipotesi in cui la

⁷ Cfr. C. 2921 - conversione in legge del DL n. 2/2021.

⁸ *Idem*

prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8 dell'articolo in esame, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- Bonus baby-sitting (comma 6). Si prevede per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

I benefici (congedi straordinari e bonus baby-sitting) sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 8).

Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, la norma autorizza la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 9).

Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Si prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche provvedano alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Congedo straordinario per genitori figli in quarantena – Prestazione	87,20			87,20			87,20		
Congedo straordinario per genitori figli in quarantena – Contribuzione figurativa	57,60								
Bonus baby sitting per i genitori figli in quarantena	138			138			138		
Sostituzione del personale in congedo straordinario	10,20			10,20			10,20		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Sostituzione del personale in congedo straordinario – effetti riflessi				4,95			4,95		

La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame derivano oneri per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare pari a 293 milioni di euro e in termini di indebitamento netto pari a 235,4 milioni di euro.

Allo scopo della valutazione degli effetti finanziari la RT ha considerato i seguenti dati dagli archivi gestionali dell'INPS ed elementi:

- n. lavoratori dipendenti privati beneficiari di congedo straordinario nel periodo marzo-agosto 2020: 251.000;
- n. medio giornate di congedo straordinario fruito: 18;
- n. lavoratori beneficiari di bonus baby-sitting per le categorie previste nel periodo marzo-agosto 2020: 230.000;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.
- n. settimane di bonus baby-sitting: 12
- importo settimanale del bonus: 100 euro.

La RT sottolinea che ai fini della stima attualmente, rispetto al periodo cui si riferiscono le basi tecniche sopra riportate, l'emergenza pandemica è in continua evoluzione con effetti diversi sulle singole regioni che comportano, in base al colore che identifica la gravità della pandemia sul territorio, l'emanazione di provvedimenti più o meno restrittivi con lo scopo di arginare il diffondersi dei contagi.

Nella fase attuale assistiamo, secondo la RT, ad un innalzamento quotidiano del numero di contagi che avviene a macchia di leopardo sul territorio italiano dovuto, per lo più, al diffondersi delle varianti del virus. Tali varianti colpiscono, a differenza di quanto avveniva nella prima ondata della pandemia, soggetti appartenenti a classi di età sempre più basse facendo registrare un incremento di casi soprattutto nelle scuole.

Considerato il ricorso a tali congedi registrato nell'intero periodo marzo-agosto 2020 e tenuto conto degli effetti della campagna vaccinale che si registreranno nel periodo di vigenza della norma, la RT, ai fini della stima, riduce del 50% le platee sopra riportate.

Si riporta di seguito una tabella della RT, nella quale è riportato l'onere complessivo stimato per i due benefici.

Oneri 2021 (milioni di euro)

Congedo straordinario	144,8
<i>di cui prestazione</i>	87,2
<i>di cui contribuzione figurativa</i>	57,6
Bonus baby-sitting (100 euro settimanali)	138
Totale	282,8

Fonte: RT

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma reca interventi di sostegno (congedo straordinario per i genitori e bonus *baby-sitting*) per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno 2021. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Il predetto limite di spesa è assistito inoltre da apposito meccanismo di monitoraggio, in base al quale l'INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l'intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate.

In proposito, si evidenzia in primo luogo che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT, la quantificazione appare verificabile. Tanto premesso, pur ribadendo che – per quanto riguarda i *bonus* (commi 1-8) – l'onere è limitato all'entità dello stanziamento (limite di spesa assistito da meccanismo di monitoraggio), tenuto conto del tipo di prestazione, difficilmente contingentabile, e delle esigenze sottostanti la fruizione dei *bonus* medesimi, dall'analisi della relazione tecnica emergono profili rispetto ai quali appare necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento rispetto alle finalità dell'intervento in esame.

Si osserva, in particolare, che nella definizione della platea potenzialmente interessata, la RT ipotizza una riduzione del numero di soggetti che chiedono l'accesso al beneficio rispetto a quanto avvenuto nella prima fase della pandemia, al fine di considerare gli effetti positivi nella riduzione del contagio dovuti alla campagna di vaccinazione in corso. Infatti, la RT ipotizza una riduzione del 50 per cento rispetto ai soggetti che hanno richiesto i benefici nel periodo marzo-agosto 2020. In proposito andrebbero acquisiti ulteriori elementi a conferma della prudenzialità di tale ipotesi; ciò per diverse ragioni: in primo luogo, i due periodi non sono perfettamente confrontabili in quanto sul periodo marzo-agosto 2020 incidono fasi di assenza di attività scolastica (giugno-agosto) e di fruizione di ferie da parte dei lavoratori, mentre nel periodo considerato dalla norma in esame (gennaio–giugno 2021) è previsto lo svolgimento dell'attività

scolastica. Inoltre, nella definizione della platea potenziale, la RT non menziona gli eventuali oneri connessi alla possibilità, contemplata dalla norma in esame (comma 4), di convertire i congedi parentali ordinari in congedi straordinari per Covid-19, fruiti dal 1° gennaio 2021 all'entrata in vigore del decreto in esame (13 marzo 2021).

Riguardo allo stanziamento per la sostituzione del personale scolastico (comma 9), configurato anch'esso come limite di spesa, si osserva che la RT non esplicita i dati utilizzati per la stima dei relativi oneri, pari a 10,20 milioni di euro: ai fini della verifica, andrebbero quindi acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la predetta quantificazione; ciò anche in considerazione del fatto che la norma non prevede un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione.

ARTICOLO 3, comma 1

Interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento

La norma determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dal ricorso all'indebitamento di cui al successivo comma 3, lettera a), nel limite massimo di 0,14 milioni per l'anno 2021, 0,76 milioni nel 2022, 1,07 milioni nel 2023, 1,37 milioni nel 2024, 1,62 milioni nel 2025, 2 milioni nel 2026, 2,28 milioni per l'anno 2027, 2,67 milioni nel 2028, 2,87 milioni nel 2029, 3,18 milioni nel 2030 e 3,63 milioni annui a decorrere dal 2031.

Detti effetti aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1,15 milioni per l'anno 2023, 1,54 milioni per l'anno 2024, 1,85 milioni per l'anno 2025, 2,2 milioni per l'anno 2026, 2,59 milioni per l'anno 2027, 2,9 milioni per l'anno 2028, 3,19 milioni per l'anno 2029, 3,48 milioni per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Onere per interessi	0,14	0,76	1,07	0,14	0,76	1,07	0,11	0,66	1,15

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento (per la quota utilizzata dal provvedimento in esame) in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, in relazione ai maggiori oneri connessi al servizio del debito, fino a 0,2 miliardi annui nel 2022 e nel 2023, fino a 0,3 miliardi annui nel 2024 e nel 2025, fino a 0,4 miliardi annui nel 2026 e nel 2027, fino a 0,5 miliardi annui nel 2028 e nel 2029, fino a 0,6 miliardi nel 2030 e fino a 0,7 miliardi dal 2031.

La norma definisce detti limiti, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e del fabbisogno nonché del saldo netto da finanziare, dall'altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Annui dal 2031
Saldo netto da finanziare e fabbisogno	0,14	0,76	1,07	1,37	1,62	2,00	2,28	2,67	2,87	3,18	3,63
Indebitamento netto	0,11	0,66	1,15	1,54	1,85	2,20	2,59	2,90	3,19	3,48	3,84

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime: andrebbero quindi acquisiti tali elementi, sottostanti la stima indicata.

Ad esempio, per il 2021, gli interessi corrispondono circa allo 0,06% delle nuove emissioni mentre il costo medio all'emissione dei titoli di Stato⁹ nel 2020 è risultato dello 0,59%; ciò sembra presupporre l'esistenza di uno o più fattori esplicativi di detta differenza quali, in via di mera ipotesi: una riduzione del costo medio all'emissione, una concentrazione delle emissioni verso la fine dell'anno, una diversa previsione per il 2021 degli elementi di stima dell'onere per il servizio del debito, o altri ancora. Sarebbe pertanto utile acquisire tali elementi.

Si evidenzia inoltre, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non appare conforme alla natura della spesa in

⁹ Fonte: http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici

questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito all'impatto stimato sui diversi saldi, si richiamano i diversi criteri di contabilizzazione, che afferiscono alla contabilità finanziaria (per quanto attiene al saldo netto da finanziare e al fabbisogno) e alla contabilità nazionale, secondo gli specifici criteri definiti dalla disciplina contabile europea (per quanto riguarda l'indebitamento netto). Andrebbero peraltro esplicitati gli specifici elementi sottostanti il diverso impatto stimato sui predetti saldi.

In proposito, si osserva che, a partire dal 2023, la spesa per interessi è costantemente maggiore in termini di indebitamento netto (ossia di competenza) rispetto alla stima in termini di SNF e fabbisogno (ossia di competenza giuridica e cassa), senza che detta differenza fra competenza e cassa si annulli negli esercizi considerati.

Si osserva infine che all'onere per interessi indicato dal comma in esame – decorrente dal 2021 - si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso. Quest'ultima distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza 2021, da quello riferito alla spesa per gli interessi, autorizzato invece dal 2022: per il 2021 quindi l'intero scostamento riguardava gli interventi da realizzare e non la quota degli interessi. Il provvedimento in esame, peraltro, per la copertura degli oneri per il servizio del debito, utilizza anche per il 2021 lo scostamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio scorso: in tal modo una quota di spesa per interessi, sia pur di entità contenuta (0,14 mln), è posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3, comma 3

Livelli massimi dei saldi

La norma aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), fissati dalla legge di bilancio 2021 e poi modificati – relativamente al 2021 – dall'art. 22-*bis* del decreto legge 183 del 2020 (proroga termini).

I nuovi livelli sono così stabiliti.

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.357	-157.001	-138.501
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.592	431.298	493.551
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.500	-208.501	-198.001
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.865	482.798	553.051
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'incremento del livello dei saldi corrisponde sostanzialmente alla quota utilizzata dal provvedimento in esame rispetto al maggior ricorso all'indebitamento autorizzato con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021 (*cf.* premessa).

ARTICOLO 3, commi 2-4

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, prevede agli oneri derivanti:

- dal congedo straordinario e dal *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* in favore di lavoratori dipendenti con figli minori in didattica a distanza ovvero in quarantena a causa del COVID-19, nel limite complessivo di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021¹⁰ (articolo 2, comma 8);
- dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, volta ad assicurare la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo,

¹⁰ Tali oneri risultano, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, inferiori e pari a 225,2 milioni di euro per l'anno 2021, giacché - come evidenziato nella relazione tecnica - la contribuzione figurativa connessa al congedo straordinario di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, incide (per 57,6 milioni di euro) solo in termini di saldo netto da finanziare.

tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che usufruisce dei benefici dianzi menzionati (articolo 2, comma 9);

- dagli interessi passivi sui titoli del debito pubblico determinati dal ricorso all'indebitamento disposto, con finalità di copertura della quasi totalità degli oneri del presente provvedimento, dal comma 2 (erroneamente indicato dal testo come "comma 3"), lettera *a*), del medesimo articolo 3¹¹ e già autorizzato dalle Camere con le risoluzioni approvate nel mese di gennaio 2021.

Tanto premesso, alla copertura dei predetti oneri le disposizioni in commento provvedono complessivamente tramite le seguenti modalità:

- il ricorso a quota parte dell'indebitamento autorizzato, come detto, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 in forza di distinte risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (lettera *a*)¹²;

- quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9 (lettera *b*).

In merito alla prima modalità di copertura, si rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Governo, in presenza di eventi straordinari, può, sentita la Commissione europea, discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico di medio termine (OMT), previa autorizzazione approvata dalle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, sulla base di apposita Relazione ad esse presentata.

¹¹ Detti interessi passivi sono infatti determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

¹² La quota di indebitamento autorizzato cui ricorre il provvedimento in esame è quantificata per l'anno 2021 in 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e in 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto, mentre per gli anni a decorrere dal 2022 essa è determinata in corrispondenza degli importi indicati nella precedente nota n. 2 al fine di fronteggiare gli interessi passivi connessi alla emissione di titoli del debito pubblico.

In tale quadro, si segnala che le Camere, con le risoluzioni dianzi citate, hanno autorizzato per l'anno 2021, a fronte del perdurare degli effetti negativi sul piano economico dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso a un maggior indebitamento nella misura di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno, nonché di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare in termini di competenza e di 50 miliardi di euro in termini di cassa¹³.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'utilizzo della predetta quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere nel mese di gennaio 2021 risulta coerente rispetto alle finalità cui le risorse rivenienti dal predetto scostamento sono state preordinate sulla base di quanto indicato nella citata Relazione al Parlamento, dal momento che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame appaiono direttamente riconducibili allo scopo generale di "sostenere ulteriormente", tra gli altri, "i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19"¹⁴, fermo restando quanto evidenziato, per i profili di quantificazione, in merito alla copertura degli interessi passivi per l'anno 2021.

In secondo luogo, si ricorda che a una medesima modalità di copertura ha fatto dapprima ricorso l'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021 (in materia di proroga di termini tributari), successivamente trasfuso nell'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto Milleproroghe), per un importo pari, per l'anno 2021, a 64,1 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, e da ultimo, per importi quantitativamente assai più rilevanti, il decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ora all'esame del Senato.

Come è dato evincere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato a tale ultimo provvedimento, la somma degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 7 del 2021 (indi trasposto,

¹³ Parimenti, con le medesime risoluzioni è stato autorizzato, sulla base della citata Relazione al Parlamento, il ricorso all'indebitamento fino a 0,2 miliardi annui nel 2022 e nel 2023, fino a 0,3 miliardi annui nel 2024 e nel 2025, fino a 0,4 miliardi annui nel 2026 e nel 2027, fino a 0,5 miliardi annui nel 2028 e nel 2029, fino a 0,6 miliardi nel 2030 e fino a 0,7 miliardi a decorrere dal 2031, in relazione specifica ai maggiori oneri connessi al servizio del debito pubblico.

¹⁴ Si veda, in proposito, il primo capoverso di pagina 4 della Relazione presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 lo scorso 14 gennaio, laddove tra le altre categorie destinatarie delle misure di sostegno vengono indicate "gli operatori economici" e "i settori produttivi".

come detto, nel decreto-legge n. 183 del 2020), dal presente provvedimento e dal decreto-legge Sostegni appare compatibile con il limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021¹⁵.

In merito alla seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'importo ivi indicato corrisponde alle maggiori entrate di natura tributaria e contributiva attese, in termini di effetti riflessi, dalla disposizione relativa alla sostituzione del personale scolastico di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto. Ciò premesso, appare tuttavia necessario esplicitare nel testo l'annualità cui è riferita la modalità di copertura in esame, che - come si ricava dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - risulta essere il 2021.

Il comma 3, in conseguenza del ricorso all'indebitamento previsto dal presente decreto, dispone l'aggiornamento dei risultati differenziali di cui all'allegato 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), allineando gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁵ In particolare, per effetto del decreto-legge n. 183 del 2020, come modificato in sede di conversione, e del provvedimento in esame, rispetto all'indebitamento inizialmente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021 residuano circa 39,642 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, circa 49,5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa, circa 34,516 miliardi di euro in termini di fabbisogno e circa 31,516 miliardi di euro in termini di indebitamento netto.